

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'UCRAINA

n.72/23-612/1-1178

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ucraina ed ha l'onore di comunicare che la Parte Ucraina ha espletato le procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo tra il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina e il Governo della Repubblica Italiana relativo al trasporto dei carichi militari e del personale attraverso il territorio dell'Ucraina legato alla partecipazione delle forze armate della Repubblica Italiana nella Repubblica Islamica dell'Afghanistan nell'ambito del International Security Assistance Force, fatto il 21 febbraio 2013 a Kiev.


In conformità all'articolo 15 dell'Accordo, esso entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta attraverso i canali diplomatici ed a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo.

Il Ministero sarà grato per un riscontro dalla Parte Italiana circa lo stato di espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo sopraindicato.

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ucraina i sensi della sua alta considerazione.

Kyiv, il 21 maggio 2015

**Ambasciata della Repubblica
Italiana in Ucraina
Kyiv**





МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


№72/23-612/1-1178

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Італійської Республіки в Україні та має честь повідомити, що Українська Сторона виконала внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про перевезення військових вантажів та персоналу через територію України у зв'язку з участю Збройних Сил Італійської Республіки у Міжнародних силах сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, яку було вчинено 21 лютого 2013 року в м. Києві.

Відповідно до Статті 15 Угоди, вона набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Міністерство буде вдячне за відповідь, надану Італійською Стороною, щодо стану виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності згаданою Угодою.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, щоб поновити Посольству Італійської Республіки в Україні запевнення у своїй високій повазі.



м. Київ, «21» травня 2015 року

**Посольство Італійської Республіки
в Україні
м. Київ**


Ambasciata d'Italia - Kiev

ARRIVO

DATA **25 MAY 2015**

POS.....

PROT N.....



Ministero degli Affari Esteri

6511/103056

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata dell'Ucraina ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina relativo al trasporto dei carichi militari e del personale attraverso il territorio dell'Ucraina legato alla partecipazione delle Forze Armate della Repubblica Italiana nella Repubblica Islamica dell'Afghanistan nell'ambito dell'International Security Assistance Force, firmato a Roma il 16 gennaio 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'articolo 15 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Conformemente a detto art. 15, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente il completamento delle rispettive procedure di ratifica.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata dell'Ucraina gli atti della sua più alta considerazione.

Roma,



29 MAG. 2013

All'Ambasciata dell' Ucraina
Via Guido d'Arezzo, n. 9
00198 - ROMA

UCRAINA - 22



AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
ON TRANSIT OF MILITARY CARGO
AND
PERSONNEL THROUGH THE TERRITORY OF
UKRAINE
IN CONNECTION WITH THE PARTICIPATION
OF THE ARMED FORCES OF
THE ITALIAN REPUBLIC
IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN
INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE



The Government of the Italian Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as "the Parties":

- **having regard to** the provisions of the Agreement on Cooperation in the Defence field between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Ukraine, done in Rome on 17 March 1998;
- **taking into account** the provisions of the Charter of the United Nations (hereinafter referred to as "the UN Charter");
- **considering** the UN Security Council Resolutions N. 1368 (2001) of 12 September 2001, N. 1373 (2001) of 28 September 2001, N. 1377 (2001) of 12 November 2001, N. 1378 (2001) of 14 November 2001, N. 1383 (2001) of 6 December 2001, N. 1386 (2001) of 20 December 2001, N. 1444 (2002) of 27 November 2002 and N. 1510 (2003) of 13 October 2003;
- **having regard to** the provisions of the Convention on International Civil Aviation (hereinafter referred to as "ICAO"), done on 7 December 1944;
- **performing the commitments** provided for in the Memorandum of Understanding between the Cabinet of Ministers of Ukraine, Supreme Headquarters of the Allied Powers in Atlantic and Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe on Ukraine's support to NATO operations, done in Kiev on 9 July 2002 (hereinafter referred to as "the Memorandum");
- **with the purpose of** assisting the International Security Assistance Force in reconstruction of the Islamic Republic of Afghanistan,

have agreed as follows:

Article 1 DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement the definitions below shall mean as follows:

"**personnel**" shall mean unarmed members of the Armed Forces of the Italian Republic and civilian personnel of the Italian Party;

"**military cargo**" shall mean different types of weapon systems and assets used to support their employment in operations, including vehicles and guidance, launch and control systems, as well as other types of special equipment and cargo intended for use by the Armed Forces, ammunition and their components, spare parts, tools and tool components, systems providing support to vital activities of the Armed Forces, individual and collective means of protection against weapons of mass destruction, means aimed at preventing and remedying the consequences of the use of weapons of mass destruction, individual and service weapons, special logistic equipment, food supplies, equipment, clothing, fuels and lubricants transported through the territory of Ukraine in the interest of the Italian Republic considering the restrictions set forth in the Treaty on Conventional Forces in Europe dated 19 November 1990;



“**transit**” shall mean transit of military cargo and personnel by rail and/or air transport means through the land territory and/or airspace of Ukraine that starts and finishes outside the territory of Ukraine;

“**duration of transit**” shall mean the time during which the transit of military cargo and personnel through the territory of Ukraine is permitted;

“**guard**” shall mean accompanying military cargo and personnel transiting through the territory of Ukraine by the State Guard Service at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine or the security forces of the State Administration of Railway Transport of Ukraine;

“**third parties**” shall mean natural and/or legal persons and other entities of the International Law, excluding those of Ukraine and the Italian Republic;

“**dangerous cargo**” shall mean substances, materials, articles, production or other kinds of wastes that by their nature under the influence of specific factors during transport may cause explosions, fires, failure of technical equipment, devices, facilities and other installations; inflict material damage on the environment, as well as death and/or injuries and poisoning of people and/or animals;

“**crossing point**” shall mean a specific area within a railway station, including buildings, facilities and equipment, where the border and customs or other kinds of checks are carried out, as well as where the personnel, transport means, cargo and other assets cross the state border;

“**competent authorities**” shall mean authorities of the Parties that in accordance with the legislation of the states of the Parties are entitled to make decisions on rail or air transit of military cargo, including dangerous ones, and personnel through the territory of Ukraine within the framework of this Agreement.

Article 2

PURPOSE AND SCOPE

1. This Agreement shall define the framework conditions, procedures and organization of transit of military cargo and personnel through the territory and/or airspace of Ukraine aimed at supporting the Islamic Republic of Afghanistan International Security Assistance Force.
2. The scope of this Agreement shall include:
 - 2.1. Issuing the respective transport authorizations by the competent authorities of Ukraine.
 - 2.2. Providing civilian and military support to the personnel by the Ukrainian Party during transit.

Article 3

GENERAL PROVISIONS

1. During transit through the territory and/or airspace of Ukraine the Italian Party guarantees that military cargo and personnel shall not be employed against military, political and other interests of Ukraine, as well as shall not conflict with the provisions of the UN Charter with regard to maintaining peace and security and other relevant international law.



2. The Italian Party commits itself not to transit weapons of mass destruction and their components through the territory and/or airspace of Ukraine.
3. The Italian Party commits itself to carry out transits solely for the purposes of this Agreement.

Article 4 AIR TRANSITS

1. Air transits through the territory and/or airspace of Ukraine shall normally be performed without stopovers in the territory of Ukraine. Air transits shall comply with the procedures published by Ukrainian Aviation Authorities in the "Aeronautical Information Publication of Ukraine", as well as with the provisions of ICAO.
2. The Italian Party shall refund the Ukrainian Party, as well as relevant Ukrainian legal persons, all expenses borne by them for rendering the services to aircraft used by the Italian Party to perform transits, including air navigation service expenses.
3. In case an emergency situation occurs on aircraft while in transit, the Ukrainian Party shall arrange, if necessary, fees of charge airport to perform emergency landing and provide other relevant services. In this case, military cargo and personnel shall be subject to border and customs checks and other checks provided for under Article 6 of this Agreement.

Article 5 RAIL TRANSITS

1. Rail transit of military cargo and personnel through the territory of Ukraine shall be carried out on the basis of authorization issued by competent authorities of Ukraine, considering the provisions of the Memorandum and this Agreement, as well as the Law of Ukraine. Military cargo shall be accompanied by the guard in accordance with the Law of Ukraine. In issuing of authorization, the Ukrainian Party shall inform the Italian Party about military cargo, included in the transit list, is to be accompanied by the guard in transit through the territory of Ukraine.
2. Rail transit of military cargo and personnel shall be performed exclusively through the state border crossing points intended for carrying military goods.
3. The Italian Party shall promptly inform the Ukrainian Party, in any case at least 30 days before execution, of the scheduled rail transit transports.
4. Rail transit of military cargo and personnel through the territory of Ukraine cannot take longer than 15 (fifteen) days.
5. The Ukrainian Party may cancel a rail transit authorization if competent authorities of Ukraine qualify the transit of military cargo and personnel as a potential threat to the national security of Ukraine.
6. The Ukrainian Party may cancel rail transit authorization if the Italian Party fails to comply with transit terms and conditions. In case such authorization is cancelled the Italian Party shall at its own expense ensure exit of military cargo and (or) personnel of the territory of Ukraine.



7. In case Ukraine declares the state of emergency in the whole country or some of its regions considering the interests of national security of Ukraine the new restrictions or disallowances may be imposed on rail transit of military cargo and (or) personnel in the territory of Ukraine or its particular region(s).
8. The competent authorities of the Italian Party or assigned entities shall refund the Ukrainian Party, as well as respective Ukrainian legal persons, all expenses born by them for rendering the services in connection with rail transits.

Article 6

BORDER AND CUSTOMS CHECKS

1. According to this Agreement military cargo and personnel, during rail transit, shall be the subject to border and customs checks and, if necessary, by a decision of competent authorities of Ukraine, to kinds of other checks and formalities in compliance with this Agreement and the Law of Ukraine.
2. Employees border crossing station, officials of the customs authority and the state border authority involving representatives of the defence authority shall, in accordance with the procedure and time-frames established by the process conditions of the station, check if the quantity of imported (exported) military cargo corresponds to the data of the shipping documents, as well as check the safety of cargo at the open rolling stock.

Inspection of military cargo during the customs check shall be exercised in case of:

- detected violations of integrity of cargo compartment of transport means (container), package;
 - damage of identification means;
 - need to establish and (or) verify the identity attributes of the cargo.
3. Formalization procedures and rail transit of military cargo and personnel through the state borders of Ukraine shall be exempt from customs duties, taxes and other fees in connection with customs formalities.
 4. Export of military cargo and exit of personnel shall be carried out according to the procedures provided for import of such cargo and entry of personnel in the territory and/or airspace of Ukraine.

Article 7

OBLIGATIONS OF PERSONNEL

1. Within the framework of rail transit according to this Agreement the personnel shall hold diplomatic, service or foreign passports when crossing the state border of Ukraine. Visa is not required.
2. Military personnel have the right to wear military uniform with their respective badges during rail transit through the territory of Ukraine.



3. During rail transit through the territory of Ukraine the personnel must respect the health regulations established in Ukraine. The Italian Party shall guarantee that no members of the Italian personnel suffering from infectious diseases are involved in rail transit through the territory of Ukraine.
4. The Italian Party shall be responsible for compliance of its personnel with the legislation of Ukraine, shall ensure non-encroachment on the sovereignty of Ukraine, non-interference in Ukraine's domestic affairs, as well as refraining from any activity conflicting with the provisions of this Agreement.

Article 8 JURISDICTION

1. Except for the cases provided for at paragraph 2 of this article, the personnel shall be subject to the jurisdiction of Ukraine during its stay in the territory of Ukraine.
2. The jurisdiction of Ukraine shall not apply to the personnel during their stay in Ukraine in relation to this Agreement in case of:
 - 2.1. A crime or offence committed against the Italian Republic, the personnel or cargo of the Italian Republic, or the cargo transported by the Italian Republic;
 - 2.2. A crime or offence committed while directly performing assigned duties in connection with transit.

Article 9 OBLIGATIONS OF THE PARTIES

1. Rail transit shall be carried out according to the Law of Ukraine, as well as the provisions of this Agreement. Planning, assistance to and control over the execution of rail transit shall be exercised by the State Administration of Railway Transport of Ukraine jointly with the Ministry of Defence of Ukraine.
2. The Ukrainian Party shall provide a convoy (locomotives, switchers and cars), select service personnel and provide loading and unloading devices, ensure compliance with the movement schedule, guarantees security of military cargo and personnel during transit.
3. The Italian Party shall identify a shipping company which is to ensure forwarding servicing of military cargo and/or personnel during transit through the territory of Ukraine and is to be responsible for the implementation of transit conditions and regulations, as well as timely payment for transport services. Relations between a shipping company and the State Administration of Railway Transport of Ukraine shall be regulated by a separate agreement (contract).
4. The Italian Party or its authorized shipping company shall inform the central executive authorities of Ukraine in charge of defence, state border guarding, customs, transport about the date of arrival of the rolling stock with military cargo and/or personnel, the number and type of the rolling stock and other relevant information necessary for transshipment of military cargo



from a 1435 mm gauge to a 1520 mm gauge, as well as rail international border crossing points through which the military cargo is expected to be carried for transiting the territory of Ukraine.

5. The transit of military cargo through the territory of Ukraine shall be performed on the basis of the relevant decision of the State Administration of Railway Transport of Ukraine to be formalized in accordance with the legislation of Ukraine.
6. Guarding of military cargo and personnel in transit shall be ensured under a separate agreement with the Italian Party or its authorized shipping company. Explosives must be accompanied by the rail transport security forces along the entire route according to the Law of Ukraine.
7. Rail transport of dangerous cargo shall be carried out in accordance with the Rules of Transporting Dangerous Cargo to the Agreement on International Rail Traffic (Appendix 2).
8. In case of need, upon written agreements between the Parties, the Ukrainian Party shall provide fees of charge the personnel transported by rail with logistic, medical and other services on the reimbursement basis.

Article 10


RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

1. The Italian Party shall be responsible for:
 - 1.1. The timely repayment by itself or its authorized shipping company of costs related to transit of military cargo and personnel through the territory of Ukraine and/or airspace related in accordance with current tariffs and regulations. Payment shall be made not later than 60 (sixty) days from the receipt of invoice.
 - 1.2. The accomplishment its authorized shipping company of all preparatory activities necessary for transport of military cargo and personnel in compliance with the legislation of Ukraine and international transport standards. The Italian Party shall also be responsible for availability of necessary transport documents, passports and certificates required by the Law of Ukraine.
2. The Ukrainian Party shall be responsible for:
 - 2.1. The security of railway transport of military cargo and personnel through the territory of Ukraine;
 - 2.2. The transshipment, preparation of military cargo and personnel for railway transport through the territory of Ukraine in compliance with the procedures established by the laws and regulations of Ukraine.
3. The Parties shall cooperate on all issues concerning the assistance to be provided to the personnel during its members stay in Ukraine.

Article 11

PAYMENT FOR TRANSIT

Upon request of the Italian Party the State Administration of Railway Transport of Ukraine shall assess the transit costs to be paid by the Italian Party or its authorized shipping company, as well as



define the terms of payment, and send the relevant notice about the above said to the Italian Party or its authorized shipping company.

Article 12 CLAIMS

1. The Parties shall mutually waive all claims, not undertake any civil action against each other, with respect to activities connected with the implementation of this Agreement, except for cases of death, personnel injuries or damage to property resulting from illegal acts or omissions during executions of obligations under this Agreement. This provision shall not apply to contracts made in connection with the implementation of this Agreement.
2. The Italian Party shall undertake to restitute damages claimed by third Parties in connection with transit.
3. The Parties shall cooperate in order to facilitate the settlement of third Parties' damage claims.

Article 13 INFORMATION EXCHANGE

1. Transit information received by one of the Parties shall not be communicated to any third Parties without a written consent of the source Party.
2. Exchange, processing and protection of classified information shall be carried out in accordance with the provisions of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ukraine concerning the mutual protection of classified information, signed in Kyiv on 6 June 2001.

Article 14 DISPUTES

Any disputes arising from the implementation and interpretation of this Agreement shall be solved through consultations and negotiations between the Parties.

Article 15 FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels confirming the completion by the Parties of all internal procedures necessary for this Agreement to enter into force.
2. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties: the amendments shall enter into force in accordance with the procedure established by paragraph 1 of this Article.
3. This Agreement shall be concluded for a one year period. Its validity shall be automatically prolonged for the next one year period unless either of the Parties notifies the other Party, in




writing, of its intention to denounce it, at least thirty days prior to the expiration of the validity period.



Done in Rome on JAN 16th 2013 and done in Kiev on 21 February 2013 in duplicate, each in the Italian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of differences in interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Cabinet of Ministers
of Ukraine



ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA RELATIVO AL
TRASPORTO DEI CARICHI MILITARI
E
DEL PERSONALE ATTRAVERSO IL TERRITORIO DELL'
UCRAINA
LEGATO ALLA PARTECIPAZIONE
DELLE FORZE ARMATE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
NELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL' AFGHANISTAN
NELL'AMBITO DEL
INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE



Il Gabinetto dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, denominati in seguito "le Parti"

- viste le disposizioni dell'Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della Difesa, firmate a Roma il 17 marzo 1998;
- tenuto conto delle disposizioni dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (di seguito denominato lo Statuto dell'ONU);
- considerate le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite N. 1368 (2001) del 12 settembre 2001, N. 1373 (2001) del 28 settembre 2001, N. 1377 (2001) del 12 novembre 2001, N. 1378 (2001) del 14 novembre 2001, N. 1383 (2001) del 6 Dicembre 2001, N. 1386 (2001) del 20 dicembre 2001, N. 1444 (2002) del 27 novembre 2002 e N. 1510 (2003) del 13 ottobre 2003;
- viste le disposizioni della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale (di seguito denominata ICAO), sottoscritta il 7 Dicembre 1944;
- mantenendo gli impegni previsti dal Memorandum d'Intesa tra il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina ed il Comando Supremo Alleato per l'Atlantico ed il Comando Supremo Alleato per l'Europa, relativo al sostegno delle operazioni della NATO da parte dell'Ucraina, firmato a Kiev il 9 luglio 2002 (di seguito denominato "il Memorandum");
- allo scopo di collaborare agli sforzi internazionali di stabilizzazione e di ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo i termini vengono utilizzati con il seguente significato:

"**personale**" – militari disarmati delle Forze Armate della Repubblica Italiana e personale civile della Parte italiana;

"**carichi militari**" si intendono diversi sistemi di diversi tipi di armi e mezzi di supporto al loro impiego operativo, compresi i mezzi di trasporto e sistemi di orientamento, di lancio e di controllo, nonché altri mezzi tecnici speciali ed altri carichi destinati ad equipaggiare le Forze Armate, le munizioni e loro componenti, i pezzi di ricambio, gli strumenti e i componenti degli strumenti, i sistemi di supporto alle attività vitali del personale delle Forze Armate, i mezzi collettivi ed individuali di protezione contro le armi di distruzione di massa, i mezzi di prevenzione e di trattamento delle conseguenze dell'impiego di armi di distruzione di massa, le armi personali e di servizio, le attrezzature logistiche speciali, viveri, equipaggiamento, vestiario, carburanti e lubrificanti che vengono trasportati attraverso il territorio dell'Ucraina nell'interesse della Repubblica Italiana considerando le restrizioni definite dall'Accordo sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990;

"**transito**" si intende il transito di carichi militari e del personale effettuato per via ferroviaria e/o aerea attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Ucraina;

"**durata di transito**" si intende il periodo di tempo durante il quale è consentito il transito dei carichi militari e del personale attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina;

"**vigilanza**" si intende i dipendenti del Servizio Statale della Vigilanza presso il Ministero degli Interni dell'Ucraina o della Vigilanza Militarizzata dell'Amministrazione Statale delle Ferrovie dell'Ucraina, il cui compito è l'accompagnamento e la vigilanza dei carichi militari e del personale che vengono trasportati attraverso il territorio dell'Ucraina;



"terzi" si intendono persone fisiche e/o giuridiche ed altri soggetti di diritto internazionale, ad eccezione dell'Ucraina e della Repubblica italiana.

"carichi pericolosi" si intendono le sostanze, i materiali, gli articoli, i rifiuti di produzione o di altro tipo, che per loro natura, in presenza di determinati fattori durante i trasporti, possono causare esplosioni, incendi, guasti delle attrezzature tecniche, apparecchi, impianti ed altre installazioni, nonché causare danni materiali e danneggiamenti all'ambiente, provocare morte e/o lesioni ed avvelenamento di persone e/o animali.

"interporto" si intende l'area appositamente definita all'interno di una stazione ferroviaria, tra cui gli edifici, le strutture ed attrezzature, dove si svolgono il controllo di frontiera, di dogana o, se necessario, altri tipi di controllo, dove avviene il passaggio del confine statale dell'Ucraina da parte del personale e dei carichi militari.

"organi competenti" si intendono le Autorità delle Parti che, in conformità con la legislazione vigente negli Stati delle Parti, hanno il diritto di prendere decisioni sui trasporti di transito per via ferroviaria e/o aerea attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina di carichi militari, anche pericolosi, e del personale attraverso il territorio dell'Ucraina, nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 2

FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo definisce il quadro delle condizioni, modalità e l'organizzazione del transito dei carichi militari e del personale attraverso il territorio e/o spazio aereo dell'Ucraina, al fine di sostenere la Repubblica Islamica dell'Afghanistan nell'ambito del *International Security Assistance Force*.
2. Il campo di applicazione del presente Accordo si applicano per la parte che riguarda:
 - 2.1 il rilascio delle autorizzazioni di trasporto da parte delle rispettive Autorità competenti dell'Ucraina;
 - 2.2 fornitura di supporto civile e militare al personale da parte dell'Ucraina durante il transito.

Articolo 3


DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Parte italiana, durante il transito attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina, assicura l'inammissibilità dell'uso dei carichi militari e del personale contro gli interessi militari, politici e di altro genere dell'Ucraina, nonché contro le disposizioni dello Statuto dell'ONU riguardo il mantenimento della pace e della sicurezza ed altre norme di diritto internazionale.
2. La Parte italiana si impegna a non far transitare attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina armi di distruzione di massa e loro componenti.
3. La Parte italiana si impegna ad effettuare i transiti esclusivamente ai fini previsti dal presente Accordo.

Articolo 4

TRASPORTI AEREI

1. Il transito aereo attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina, di massima, viene effettuato normalmente senza atterraggio intermedio nel territorio dell'Ucraina. I transiti aerei devono essere conformi alle procedure pubblicate dalle Autorità Aeronautiche ucraine nella "*Aeronautical Information Publication*" dell'Ucraina, nonché alle disposizioni dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).
2. La Parte italiana rimborsa alla Parte ucraina, nonché alle persone giuridiche dell'Ucraina tutte le spese a loro carico per i servizi connessi ai transiti degli aeromobili impiegati dalla Parte italiana, comprese le spese per i servizi di navigazione aerea.




3. In caso di situazione d'emergenza dell'aeromobile che effettua il volo di transito, se necessario, la Parte ucraina predispone, sulla base di un compenso, un aerodromo per effettuare l'atterraggio d'emergenza ed altri servizi connessi. In questi casi, i carichi militari ed il personale sono soggetti ai controlli di frontiera, di dogana ed altri tipi di controllo, previsti dall'Articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 5 TRASPORTI FERROVIARI

1. I transiti per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina dei carichi militari e del personale viene effettuato previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti ucraine, sulla base delle disposizioni del *Memorandum* e del presente Accordo, nonché delle disposizioni della legislazione Ucraina. L'accompagnamento da parte della vigilanza dei carichi militari attraverso il territorio dell'Ucraina viene effettuato in conformità alla legislazione ucraina. Al rilascio dell'autorizzazione, la Parte ucraina informa la Parte italiana su quali carichi militari della lista dichiarata per il transito, sono soggetti ad accompagnamento della vigilanza attraverso il territorio dell'Ucraina.
2. I transiti dei carichi militari e del personale per via ferroviaria viene effettuato esclusivamente attraverso i valichi di passaggio del confine statale destinati al trasporto di materiali di armamento.
3. La Parte italiana provvede ad informare tempestivamente la Parte ucraina, e comunque non oltre 30 giorni prima, dei previsti trasporti di transito per via ferroviaria.
4. I trasporti di transito dei carichi militari e del personale per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina non può durare più di 15 (quindici) giorni.
5. La Parte ucraina ha il diritto di annullare l'autorizzazione di transito per via ferroviaria nel caso in cui le competenti autorità dell'Ucraina determinino che i carichi militari e il personale possano rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Ucraina.
6. La Parte ucraina ha il diritto di annullare l'autorizzazione al transito per via ferroviaria nel caso in cui la Parte italiana non rispetti le condizioni di transito. In caso di annullamento di tale autorizzazione, la Parte italiana assicura, a sue spese, l'uscita dai confini dell'Ucraina dei carichi militari e del personale.
7. In caso di dichiarazione di stato di emergenza in Ucraina o nelle singole regioni della stessa, tenuto conto degli interessi della sicurezza nazionale dell'Ucraina, possono essere stabilite ulteriori restrizioni per il transito per via ferroviaria dei carichi militari e del personale attraverso l'Ucraina o qualche regione del suo territorio.
8. Gli Organi competenti della Parte italiana o gli Enti da loro incaricati rimborsano alla Parte ucraina, nonché alle rispettive persone giuridiche dell'Ucraina, le spese connesse ai trasporti di transito per via ferroviaria.

Articolo 6 CONTROLLO DI FRONTIERA E DI DOGANA

1. I carichi militari ed il personale durante il transito per via ferroviaria in conformità al presente Accordo, sono soggetti ai controlli di frontiera e di dogana e, se necessario, su decisione delle autorità competenti dell'Ucraina, ad altri tipi di controllo e di formalità in conformità al presente Accordo ed alla legislazione Ucraina.
2. Gli impiegati delle stazioni di frontiera, i funzionari delle autorità doganali e l'autorità statale di confine che coinvolgono rappresentanti dell'autorità della difesa devono verificare, secondo le procedure e scadenze previste dalle condizioni di processo della stazione, che la quantità di carico militare importato (esportato) corrisponda ai dati dei documenti di spedizione, nonché la sicurezza del carico nel magazzino.
Le ispezioni del carico militare durante il controllo doganale vengono esercitate in caso di:
 - violazioni riscontrate riguardanti l'integrità del contenitore e dell'imballaggio;



- danneggiamento dei mezzi di identificazione;
 - necessità di verificare gli attributi di identità del carico;
3. La formalizzazione delle procedure ed i transiti per via ferroviaria dei carichi militari e del personale attraverso il confine statale dell'Ucraina vengono effettuati in esenzione dai dazi doganali, dalle tasse e dalle altre imposte per formalità doganali.
 4. L'esportazione dei carichi militari e l'uscita del personale vengono effettuate secondo le modalità previste per la loro importazione o ingresso del personale nel territorio e/o nello spazio aereo dell'Ucraina.

Articolo 7 OBBLIGHI DEL PERSONALE

1. Il personale, nell'ambito dei transiti per via ferroviaria ed in conformità al presente Accordo, durante l'attraversamento del confine statale dell'Ucraina deve essere munito di passaporto diplomatico, di servizio o nazionale. Non viene richiesta la disponibilità del visto.
2. Il personale militare durante il transito per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina ha il diritto di indossare l'uniforme militare con i rispettivi segni distintivi.
3. Il personale durante il transito per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina è obbligato a rispettare le norme sanitarie dell'Ucraina. La Parte italiana assicura, durante il transito per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina, che il proprio personale non è affetto da malattie infettive.
4. La Parte italiana è responsabile del proprio personale affinché rispetti la sovranità e le leggi dell'Ucraina, essa deve assicurare che il personale non interferisca negli affari interni della stessa, nonché ad astenersi da qualsiasi attività che contrasti con le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 8 GIURISDIZIONE

1. Il personale, durante la permanenza sul territorio dell'Ucraina, è sottoposto alla giurisdizione dell'Ucraina, salvo i casi previsti dal comma 2 del presente Articolo.
2. Il personale, durante la permanenza sul territorio dell'Ucraina per le finalità previste dal presente Accordo, non è sottoposto alla giurisdizione dell'Ucraina nei casi di:
 - 2.1 crimini e reati commessi contro la Repubblica Italiana, contro il personale ed i beni della Repubblica Italiana oppure contro i carichi che vengono trasportati dalla Repubblica Italiana;
 - 2.2 crimini e reati commessi nell'esecuzione diretta delle funzioni relative ai transiti.

Articolo 9 OBBLIGHI DELLE PARTI

1. I transiti per via ferroviaria vengono effettuati in conformità alla legislazione dell'Ucraina, nonché alle disposizioni del presente Accordo. La programmazione, l'assistenza ed il controllo dell'effettuazione dei transiti per via ferroviaria vengono assicurati, da parte dell'Amministrazione Statale delle Ferrovie dell'Ucraina, in collaborazione con il Ministero della Difesa ucraino.
2. La Parte ucraina predisporre un convoglio (locomotive treno, di manovra e vagoni), seleziona il personale di servizio e fornisce dispositivi di carico e scarico, garantisce l'osservanza degli orari, la sicurezza del personale e dei carichi militari durante i transiti.



3. La Parte italiana individua una ditta di spedizioni che svolgerà il servizio di assistenza e spedizione dei carichi militari e/o del personale durante il transito attraverso il territorio dell'Ucraina ed assume la responsabilità per l'esecuzione delle condizioni e delle regole di transito, nonché per il pagamento tempestivo dei servizi di trasporto. I rapporti tra la ditta di spedizioni e l'Amministrazione Statale delle Ferrovie dell'Ucraina vengono regolati da un accordo specifico (contratto).
4. La Parte italiana o la ditta di spedizioni da essa delegata informa le autorità esecutive centrali dell'Ucraina responsabili della difesa, della sorveglianza delle frontiere statali, dogane, trasporti, riguardo alla data di arrivo del convoglio contenente i carichi militari e/o il personale, alla quantità ed al tipo di convoglio ed altre informazioni rilevanti e necessarie per l'effettuazione del trasbordo del carico da un convoglio di binari 1435 mm su un convoglio di binari 1520 mm, nonché sui punti internazionali di passaggio del confine attraverso i quali il carico militare deve transitare sul territorio dell'Ucraina.
5. Il transito dei carichi militari attraverso il territorio dell'Ucraina è effettuato sulla base della delibera dell'Amministrazione statale dei trasporti ferroviari dell'Ucraina in conformità alla legislazione ucraina.
6. La vigilanza dei carichi militari e del personale in transito per via ferroviaria, viene assicurata esclusivamente mediante un Accordo distinto con la Parte italiana o con la ditta di spedizioni da essa delegata. Gli esplosivi devono essere scortati dalle forze di sicurezza del trasporto ferroviario lungo tutto il percorso in conformità alla legislazione ucraina.
7. I trasporti dei carichi pericolosi per via ferroviaria vengono effettuati in conformità alle regole di trasporto dei suddetti carichi sulla base all'Accordo relativo ai traffici internazionali.
8. In caso di necessità e sulla base degli Accordi sottoscritti tra le Parti, la Parte ucraina garantisce al personale che viene trasportato per via ferroviaria i servizi logistici, medici ed altri servizi sulla base di un compenso.

Articolo 10 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. La Parte italiana è responsabile per:
 - 1.1 l'effettuazione tempestiva del pagamento per sé o da parte della ditta di spedizioni da essa delegata, relativo alle spese dei trasporti di transito dei carichi militari e del personale attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina, in conformità alle tariffe e alle procedure vigenti; il pagamento dovrà avvenire non più tardi di 60 (sessanta) giorni dopo la presentazione della fattura;
 - 1.2 lo svolgimento, da parte della ditta di spedizioni da essa delegata, di tutte le attività preparatorie necessarie per il trasporto dei carichi militari e del personale in conformità alla legislazione ucraina ed agli standard internazionali di trasporto. La Parte italiana, inoltre, è responsabile della disponibilità dei documenti di trasporto necessari, dei passaporti e dei certificati in conformità alla legislazione dell'Ucraina.
2. La Parte ucraina è responsabile per:
 - 2.1 la sicurezza dei trasporti per via ferroviaria dei carichi militari e del personale attraverso il territorio dell'Ucraina;
 - 2.2 il trasbordo, la preparazione del carico dei materiali militari e del personale per i trasporti ferroviari attraverso il territorio dell'Ucraina, in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione e dai regolamenti dell'Ucraina.
3. Le Parti collaboreranno su tutte le questioni relative all'assistenza prevista per il personale durante la permanenza sul territorio dell'Ucraina.

Articolo 11 COSTO DEI TRASPORTI DI TRANSITO

L'Amministrazione Statale delle Ferrovie dell'Ucraina, su richiesta, determina il costo dei transiti attraverso il proprio territorio da pagare da Parte italiana o dalla ditta di spedizioni da essa delegata, nonché le modalità dell'effettuazione di tale pagamento e lo notifica alla Parte italiana o alla ditta di spedizioni da essa delegata.



Articolo 12
PRETESE

1. Le Parti non avanzeranno reciprocamente alcuna pretesa in relazione alle attività legate all'esecuzione del presente Accordo, né intenteranno azioni civili l'una nei confronti dell'altra, fatta eccezione per i casi di decesso, lesioni personali o danni alla proprietà che siano il risultato di atti dolosi o omissioni durante l'esecuzione del presente Accordo. La presente disposizione non si applica all'esecuzione dei contratti stipulati ai fini della realizzazione del presente Accordo.
2. La Parte italiana si assumerà la responsabilità, in relazione alle richieste di risarcimento dei danni avanzati da terzi, nell'ambito dell'effettuazione dei transiti.
3. Le Parti collaboreranno al fine di comporre e realizzare le pretese avanzate dai terzi.

Articolo 13
SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

1. Le informazioni ricevute da una delle Parti, inerenti i trasporti di transito, non potranno essere trasmesse a terzi senza l'autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
2. Lo scambio, l'elaborazione e la protezione delle informazioni classificate verranno effettuati in conformità alle previsioni dell'Accordo tra il Governo dell'Ucraina e il Governo della Repubblica Italiana sulla protezione reciproca delle informazioni classificate, sottoscritto il 7 giugno 2001 a Kiev.

Articolo 14
CONTROVERSIE


Qualsiasi controversia riguardante l'applicazione e l'interpretazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.

Articolo 15
DISPOSIZIONI FINALI


1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta, attraverso i canali diplomatici ed a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore.
2. Le Parti di comune accordo e per iscritto possono introdurre modifiche ed integrazioni al testo del presente Accordo; le modifiche entrano in vigore secondo le modalità previste al punto 1 di questo Articolo.
3. Il presente Accordo viene concluso per una durata di un anno. Esso si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di un anno a meno che trenta giorni prima della scadenza del relativo periodo, nessuna delle Parti notifichi all'altra e per iscritto la sua intenzione di denunciare l'Accordo.

Fatto a Roma il 16 gennaio 2013, e fatto a Kiev il 21 febbraio 2013 in due copie ciascuna in lingua italiana, ucraina ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione di questo Accordo prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina



15A05434

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-SON-038) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

